

REGOLAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

PARTE PRIMA SVOLGIMENTO CON MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. In ottemperanza all'art.11 dello statuto si regola la partecipazione all'Assemblea dell'Associazione tramite mezzi di telecomunicazione, in via elettronica (art. 24 c.4/117) o mediante videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e se disciplinato dal regolamento.
2. La modalità di svolgimento indicata al comma precedente d'ora in poi è indicata come telematica.
3. Il regolamento è integrativo a quanto disposto dallo Statuto e non può esserne in contrasto a meno che per consentire la modalità telematica di svolgimento se non diversamente possibile.

Art. 2 - Requisiti e condizioni

1. Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) La partecipazione attiva e passiva tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
 - b) L'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
 - c) L'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.
2. Gli strumenti a distanza dell'Associazione assicurano:
 - a) La riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
 - b) Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) La visione degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti "cloud" di condivisione;
 - d) La contestualità delle decisioni;
 - e) La sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
 - f) La registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza /webinar
3. Ai partecipanti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo.

ART. 3 – Convocazione delle sedute a distanza

2. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici con indicazione delle procedure necessarie alla partecipazione che comprende, ove reputato necessario, la pre-iscrizione.
3. La pre-iscrizione è possibile entro i termini previsti dalla convocazione, in modo da consentire la verifica dei requisiti di partecipazione, l'organizzazione dei lavori rispetto alla piattaforma di collegamento individuata e l'invio ai partecipanti delle eventuali credenziali di accesso. All'atto della pre-iscrizione, ciascun associato deve comunicare i propri recapiti di contatto anche per consentire l'eventuale supporto alla partecipazione e accreditare sistemi alternativi, in caso di necessità, atti a garantire l'espressione del voto.

ART. 4 – Svolgimento delle sedute a distanza

1. Preliminarmente allo svolgimento dell'Assemblea il Presidente nomina una Commissione che abbia le competenze per gestire lo strumento telematico, verificare i requisiti di partecipazione, identificare i partecipanti e la sussistenza del numero legale, gestire le operazioni di voto e il relativo spoglio.
2. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi validamente ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, salvo che si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione.
3. Nell'ipotesi in cui il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'assemblea può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'Assemblea si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte salve eventualmente le deliberazioni già approvate.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato e se risultano regolarmente connessi sia il Presidente che il Segretario, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

Art. 7 - Espressione del voto

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza può esprimere il proprio voto in ordine alla deliberazione in esame utilizzando anche lo strumento del "sondaggio", di compilazione di moduli o altro strumento telematico che indicherà in forma palese il risultato finale dei voti espressi. La registrazione del voto viene salvata tramite report telematico e messa agli atti dell'assemblea. Tale modalità può essere sostituita dalla modalità indicata dal presidente in sede di assemblea e approvata a maggioranza dai presenti (silenzio approvazione, voto tramite chat, ecc.).
2. Nel caso in cui il partecipante sia anche portatore di delega, oltre al proprio voto, esprime congiuntamente un altro voto aggiuntivo che sarà automaticamente conteggiato.
3. Nel caso in cui il partecipante abbia difficoltà tecniche ad esprimere il proprio voto può, contestualmente alla sessione di voto aperta, esprimere il proprio voto con modalità alternative come la chat del sistema, intervento audio comprensibile, inviando il voto con mail accreditata o da recapito telefonico accreditato.
4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, nell'impossibilità di riattivazione del collegamento in tempi congrui e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire che le operazioni di voto siano effettuate tramite posta elettronica in risposta ad un format predefinito che sarà spedito in tempo reale ai partecipanti. La votazione sarà ritenuta valida purché le stesse operazioni di spedizione, ricezione e risposta avvengano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

ART. 6 – Verbalizzazione delle sedute

1. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito della definizione del verbale della seduta.
2. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione e delle diverse modalità di raccolta dei voti pervenuti.
3. Il verbale potrà essere redatto in formato digitale e potrà essere firmato con apposizione di firma digitale.